



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LARGO COCCONI"

Largo Girolamo Cocconi n. 10 - 00171 ROMA

☎ 06/2153183 – 06/2593492 – FAX 06/2153183

Sede scuola primaria : Largo G. Cocconi n. 10 - ROMA / Via M. Tenore n. 15 - ROMA

Sede scuola secondaria 1° grado : Via G. Gussone n. 5 - ROMA

DISTRETTO XV - Codice meccanografico RMIC8E300C - Codice fiscale 97712530589

Seduta Consiglio di Istituto del 12.07.2021

DELIBERA N. 90 – Criteri per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.lgs. 297/94;

VISTO il D.lgs. 59/97;

VISTO il D.P.R. 275/99;

VISTO il D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;

VISTO l'art.45, comma 2, lettera d) del D.l. 129/2018;

TENUTO CONTO degli orientamenti espressi precedentemente dal Consiglio d'Istituto

DELIBERA

l'adozione del seguente Regolamento per la concessione e l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte di terzi.

REGOLAMENTO CONCESSIONE E UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE

PREMESSA

L'art.2 della Legge n.517/77 prevede la possibilità che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

ai sensi dell'art. 45 del D.l. 129/2018 è in facoltà della Scuola autorizzare l'uso temporaneo dei locali scolastici ed è competenza del Consiglio di Istituto (tenuto conto della vigente normativa) deliberare in merito ai criteri e ai limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di tale attività negoziale ;

in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo delle palestre scolastiche, anche in previsione delle richieste che potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati in ordine alla disponibilità delle stesse.

Art. 1. L'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre di pertinenza dell'Istituto comprensivo è riservato allo svolgimento delle iniziative complementari all'iter formativo degli alunni ed alla integrazione tra scuola e territorio.

Art. 2. La scuola ha sempre la precedenza nell'utilizzo della palestra, anche in orario extrascolastico.

Art.3. La programmazione dell'utilizzo della palestra scolastica da parte di terzi è disposta dal Dirigente Scolastico previa sottoscrizione di una concessione, di durata annuale, tra l'istituzione scolastica e le Associazioni richiedenti.

Art.4. Le attività sportive nell'ambito della palestra scolastica devono essere compatibili con la specificità della struttura e con le finalità educative previste nel Piano dell'Offerta Formativa. Gli utenti della palestra scolastica iscritti alle attività extracurricolari di integrazione dell'offerta formativa devono essere prevalentemente alunni del territorio in cui si colloca la scuola ospitante e comunque ordinariamente della stessa fascia d'età.

Art.5. Qualora dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata al Consiglio di Istituto.

Art. 6. La palestra scolastica di Via M. Tenore 15 può essere concessa ai seguenti soggetti: - altre Istituzioni scolastiche; - Federazioni, Associazioni, Società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a Enti di promozione sportiva; - Ente Locale.

Art.7. Le palestre scolastiche di Via M. Tenore 8 e di Via M. Tenore 8 è concessa, in via esclusiva, alle società eventualmente costituite in seno all'Istituzione scolastica gestita da personale docente dell'istituto.

Art. 8. La palestra scolastica è ordinariamente concessa in uso annuale e, solo eventualmente, per uso straordinario tramite la sottoscrizione di un apposito contratto di concessione. L'eventuale richiesta di utilizzo pluriennale da parte di terzi, deve essere, a norma dell'art.46, c.1 Lett. D) deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art.9. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che in occasione di precedenti concessioni non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art.10. La richiesta annuale di concessione in uso della palestra scolastica dovrà essere formulata entro il 01 settembre di ciascun anno al Dirigente Scolastico corredata di tutta la documentazione necessaria. La concessione riguarderà il periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.11. Le associazioni sono tenute a produrre copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

Art.12. Il responsabile dell'Associazione è altresì obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportiva e similari relative all'attività svolta, nonché di apposita polizza assicurativa contro gli infortuni degli affiliati e per Responsabilità Civile e a copertura dei danni patrimoniali eventualmente cagionati.

Art.13. La concessione in uso della palestra scolastica è disposta previo assenso obbligatorio e vincolante del Consiglio di Istituto secondo la legislazione vigente ed è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Art.14. Utilizzazioni occasionali e straordinarie della palestra scolastica, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente punto 8, possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata.

Art.15. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso occasionale dell'impianto. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio e fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione scolastica.

Art.16. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature ivi installate.

Art.17. Il mancato rispetto delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Art. 18. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Art.19. È consentito l'ingresso all'impianto ai soli iscritti alle associazioni e loro famigliari accompagnatori, oltre a dirigente, allenatore, responsabile della Società, Associazione, Ente.

Art. 20. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA: l'utilizzatore assume per l'arco temporale di utilizzo ogni adempimento e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e dal D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni. E' inoltre tenuto ad applicare quanto previsto nella situazione contingente dalla normativa anti-Covid in materia di utilizzo di palestre e strutture sportive. L'utilizzatore ovvero il legale rappresentante dell'associazione per tutto il periodo di concessione della struttura è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

Art. 21. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.

Art. 22. DOVERI DEL CONCESSIONARIO - RESPONSABILITA': i richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione della palestra scolastica, dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da: - rispettare gli orari di utilizzo della struttura; - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni presenti, mantenendoli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dall'istituzione scolastica; - rimuovere immediatamente eventuali scritte su muri e arredi.

Art.23. Gli utilizzatori sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura.

Art.24. I concessionari si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza.

Art. 25. Nel caso in cui sia concesso l'uso della palestra scolastica, sono interamente a carico della Società sportiva la custodia, la vigilanza e la pulizia di tutti gli spazi (palestra, bagni, spogliatoi, ambulatorio, magazzino), compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

Art.26. Le Società sportive devono garantire che tutti gli spazi della palestra siano puliti e asciutti per le ore 8.00 di tutte le mattine dal lunedì al sabato.

Art.27. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che si intende praticarvi.

Art.28. I concessionari si impegnano a far rispettare e tutti gli utenti il divieto di fumo nelle aree interne ed esterne alla scuola.

Art. 29. Qualora la Scuola abbia necessità dei locali per proprie iniziative non programmate ad inizio di a.s., essa si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la concessione dandone preavviso scritto almeno 5 giorni prima dell'evento.

Art.30.SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE: la violazione delle norme previste nel presente regolamento comporta la sospensione della concessione annua.

Presenti e votanti: 14 Favorevoli: 13 Contrari:_____ / Astenuti: 1